

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4415

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, MACCIOTTA, AULETA, BRUZZANI, UMIDI SALA,
SERRA, POLIDORI, PASCOLAT, MONELLO, DI PIETRO, ROMANI,
TRABACCHI**

Presentata il 14 dicembre 1989

Soppressione parziale delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il vermut è una bevanda a base di vino cui viene aggiunto alcole o acquavite di vino in quantità non superiore a otto litri anidri per ettolitro per i vermut normali e a dieci litri anidri per i vermut secchi (articolo 7 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1956, n. 108). In base a tale aggiunta il vermut può arrivare fino alla gradazione di 21 gradi. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, il vermut godeva dell'abbuono di imposta di fabbricazione del 70 per cento.

Con l'articolo 17-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891 l'agevolazione fiscale è stata ridotta dal 70 per cento al 60 per cento.

Di fronte ad un ulteriore aumento dell'imposta di fabbricazione dopo quella disposta con la recente finanziaria (articolo 8 legge 11 marzo 1988, n. 67) non è più moralmente giustificabile questo privilegio per una bevanda alcolica a danno di altre aventi gradazione alcolica nettamente inferiore (per esempio Campari Soda 10 gradi, Aperol 11, Zucca 16, Cynar 17, ecc.) il cui prezzo al pubblico, a causa dell'incidenza dell'imposta, è nettamente superiore a quello del vermut.

In effetti anche i vini aromatizzati e il marsala godono dello stesso beneficio fiscale ma specialmente quest'ultimo ha

tutta una caratteristica regionale che restringe molto la sua sfera di consumo, tanto è vero che anche in pubblicità ha uno spazio inconsistente. Ed è per questi motivi che s'intende mantenere l'agevolazione.

Il vermut, invece, la cui produzione è quasi tutta concentrata in pochissime aziende multinazionali, con forti correnti di esportazione (in tal caso esenti da imposta) figura, come si ricava da un settimanale, al secondo posto come indice di gradimento fra tutti i prodotti alcolici.

Nel momento in cui il Governo, prima al Senato e poi alla Camera attraverso emendamenti aumenta l'imposta di fabbricazione sugli alcolici e sui superalcolici, avvicinandosi alle accise della maggioranza dei Paesi della CEE, non si dà più motivo per mantenere un'agevolazione in vigore da 40 anni.

La proposta si articola, nella sua semplicità, in due soli articoli: il primo che prevede l'abolizione dell'articolo 29 del decreto-legge n. 1200 del 1948, il secondo che disciplina l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, sono soppresse ad esclusione dei vini aromatizzati e del marsala.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.